



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 31.05.2016

Oggetto: **CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna Srl Approvazione convenzione quadro di collaborazione, nelle attività di ricerca di CRS4 e ARPAS.**

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell'ARPAS;

ATTESA la nomina del Direttore Generale dell'ARPAS con DPGR n.111 del 01.10.2014 ;

PREMESSO

- che l' ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'art. 2 della L. R. 18 maggio 2006 n. 6 e s.m.i. e in tale ambito è l'ente deputato al perseguimento dell'obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli. La sua attività è tra l'altro finalizzata al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente, attraverso il monitoraggio, l'analisi e la previsione dell'evoluzione delle componenti ambientali e dei fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi. Fornisce assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attività di supporto alla Regione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della programmazione dell'uso del territorio e dell'ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale;

- che il CRS4, che è organismo di ricerca ai sensi della "Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 , ha come compito istituzionale la ricerca scientifica, teorica e applicata, la formazione ad alto livello, scientifico e manageriale, e svolge una funzione strategica specifica nello sviluppo di linee di ricerca applicata e di servizi avanzati;

CONSIDERATO che ARPAS e il CRS4 sono interessate a sviluppare conoscenze, metodiche, modelli, sistemi di rilevazione e monitoraggio, raccolte di dati e informazioni, in ambito ambientale, in un rapporto organico e collaborativo che veda il CRS4 impegnato sul versante metodologico della ricerca e sviluppo, così come sul versante dell'erogazione di servizi di calcolo e l'ARPAS impegnata sul versante operativo dell'applicazione e dell'acquisizione di dati sul campo, così come sul versante della ricerca e della sperimentazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione generale

- DATO ATTO** che le Parti a tal fine, riconoscendo la loro complementarità e in particolare la sinergia delle competenze nel campo delle scienze ambientali applicate allo studio, al monitoraggio e alla gestione del territorio intendono attivare un rapporto di collaborazione mediante la stipulazione di una convenzione quadro cui potranno conseguire singoli accordi attuativi nei diversi ambiti di comune interesse
- VISTA** la bozza di convenzione elaborata di comune accordo e disciplinante i rapporti tra i due enti
- VISTI** I pareri espressi in calce dal Direttore dell'Area amministrativa e dal Direttore dell'Area tecnico-scientifica.

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l'Agenzia Regionale per la Difesa dell'Ambiente della Sardegna CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna S.r.L e le modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento de gli obiettivi comuni.
2. Di dare atto che l'approvazione del presente atto non comporta spese per le parti e che eventuali oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra.
3. Qualora nei successivi accordi attuativi sia previsto il riconoscimento di spese che una parte deve sostenere a beneficio dell'altra parte, con il provvedimento di approvazione dell'accordo stesso al quale sarà allegato il quadro dettagliato delle stesse, si dovrà provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa.

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Il Direttore dell'Area amministrativa

f.to Nicoletta Vannina Ornano

Il Direttore dell'Area tecnico-scientifica

f.to Piero Italo Persod

Il Direttore Generale

f.to Alessandro Sanna

CONVENZIONE QUADRO TRA

CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna S.r.l. Uninomiale – Società a Socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale in Cagliari Via Palabanda, 9, C.F. e P.I. 01983460922, sede operativa in Pula, Località Piscina Manna – Edificio 1, rappresentata da Luigi Filippini, Presidente (d'ora innanzi denominata "CRS4").

E

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, con sede legale in Cagliari Via Contivecchi, 7, C.F. e P.I. 92137340920, rappresentata da Alessandro Sanna, Direttore Generale (d'ora innanzi denominata "ARPAS")

di seguito identificate collettivamente come le "Parti".

PREMESSO CHE:

- ARPAS esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'art. 2 della L. R. 18 maggio 2006 n. 6 e s.m.i. e in tale ambito è l'ente deputato al perseguimento dell'obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli. La sua attività è finalizzata:
 - al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente, attraverso il monitoraggio, l'analisi e la previsione dell'evoluzione delle componenti ambientali e dei fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi;
 - a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attività di supporto alla Regione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della programmazione dell'uso del territorio e dell'ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale;
- CRS4 ha come compito istituzionale la ricerca scientifica, teorica e applicata, la formazione ad alto livello, scientifico e manageriale, e svolge una funzione strategica specifica nello sviluppo di linee di ricerca applicata e di servizi avanzati;
 - il CRS4 è organismo di ricerca ai sensi della "Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01;
- le Parti sono interessate a sviluppare conoscenze, metodiche, modelli, sistemi di rilevazione e monitoraggio, raccolte di dati e informazioni, in ambito ambientale, in un rapporto organico e collaborativo che veda:

-
- il CRS4 impegnato sul versante metodologico della ricerca e sviluppo, così come sul versante dell'erogazione di servizi di calcolo;
 - l'ARPAS impegnata sul versante operativo dell'applicazione e dell'acquisizione di dati sul campo, così come sul versante della ricerca e della sperimentazione.
 - le Parti riconoscono la loro complementarità e in particolare la sinergia delle competenze nel campo delle scienze ambientali applicate allo studio, al monitoraggio e alla gestione del territorio;
 - con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono definire le modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo1 - Finalità della convenzione

1. Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono cooperare per il reperimento di fondi pubblici/privati o di progetti finanziati dalla Comunità Europea attraverso i quali instaurare un rapporto di collaborazione scientifica incentrata sulla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo di rilievo internazionale.
2. Quali attività di ricerca e sviluppo di interesse comune, le Parti individuano la modellistica matematica, la simulazione numerica e la gestione di dati territoriali applicate ai seguenti ambiti:
 - ciclo dell'acqua (modellistica idrologica superficiale, del suolo e del sottosuolo e acque costiere) multiscopo con particolare riguardo alle problematiche di protezione civile, di assistenza all'agricoltura e di studio dell'erosione costiera;
 - remote sensing e geofisica ambientale di superficie, dedicati alla definizione delle principali caratteristiche dello stato della vegetazione e dei suoli, al monitoraggio territoriale e ambientale e all'individuazione e definizione delle strutture sepolte e delle caratteristiche fisico-composizionali;
 - protezione civile, attraverso lo sviluppo e implementazione di metodiche, misure, modelli atti a migliorare il sistema di analisi e prevenzione di situazioni critiche indotte da eventi estremi;
 - sperimentazione di infrastrutture di nuova generazione per la protezione civile;
 - meteorologia e climatologia, con particolare riguardo alle tecniche operative di now casting e di radarmeteorologia;
 - sviluppo di servizi di prevenzione e di monitoraggio di incendi boschivi, accessibili tramite un apposito portale web che permetta l'abilitazione di risorse Cloud;
 - sicurezza informatica e banche dati ambientali con particolare enfasi sul disaster recovery

attraverso la condivisione di risorse HPC;

- consulenze e formazione nei vari ambiti di interesse.

Ulteriori ambiti e modalità di collaborazione potranno essere individuati previo accordo tra le Parti. Le Parti si riservano espressamente, inoltre, di prevedere futuri e specifici accordi aventi come oggetto lo svolgimento di servizi in ambito HPC, funzionali agli interessi di cui sopra e comunque al perseguimento dell'interesse pubblico, commissionati da ARPAS al CRS4.

3. Le Parti si impegnano sin da ora, limitatamente alle finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, a prestarsi reciproca collaborazione, mettendo a disposizione le competenze, le capacità scientifiche e le strutture detenute dalle stesse, in accordo ai termini di seguito specificati ed alle pattuizioni di volta in volta intervenute tra le medesime.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

1. Le Parti individueranno le fonti di finanziamento (ad es. fondi pubblici/privati o progetti finanziati dalla Comunità Europea) idonee allo svolgimento delle attività di collaborazione oggetto della presente Convenzione e elencate al comma 2 dell'Articolo 1.
2. Una volta individuati i progetti e le attività, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione, le modalità di svolgimento della collaborazione stessa. Tali attività potranno, in particolare, riguardare:
 - a) come al comma 1 del presente Articolo, la collaborazione scientifica, la ricerca e lo sviluppo mediante lo svolgimento di attività congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - b) la condivisione di risorse materiali e immateriali (infrastrutture informatiche e telematiche, banche dati, ecc.);
 - c) la consulenza tecnico-scientifica e la formazione.
3. Laddove ritenuto necessario, le parti valuteranno la stipula di accordi che prevedano impegni economici con allegato il quadro dettagliato dei costi in termini unitari e assoluti.
4. Tutti gli accordi potranno essere stipulati dai dirigenti dei settori direttamente interessati, se muniti dei necessari poteri.
5. Le Parti definiranno anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione.
6. Se ritenuto necessario, le Parti destineranno, presso le rispettive strutture, spazi di laboratorio e/o ufficio idonei e attrezzati per l'attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo Articolo 3.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti al di fuori delle attività progettuali finanziate rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi stipulati.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

1. Le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nelle attività della presente Convenzione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della Convenzione stessa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, all'osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti l'attività delle persone coinvolte nelle attività in oggetto della presente Convenzione.
3. L'accesso e l'utilizzo delle strutture dovrà comunque avvenire in linea con i regolamenti interni adottati da ciascuna Parte e secondo i criteri di diligenza e buona fede.
4. Il Responsabile della Convenzione di ciascuna Parte deve assicurare e garantire che il personale impegnato nelle attività in oggetto sia specializzato e in grado di utilizzare le strutture, le attrezzature e gli strumenti messi a sua disposizione.
5. Le Parti garantiscono la sorveglianza sanitaria del proprio personale.

Articolo 4 - Responsabili della convenzione

1. CRS4 indica quali referenti e responsabili della presente Convenzione:
 - Lidia Leoni, Direttore del Settore "Reti e Sistemi ad Alta Prestazione", per quanto attiene alle infrastrutture IT e formazione;
 - Ernesto Bonomi, Direttore del Settore "HPC per Energia e Ambiente", per quanto attiene alla ricerca e sviluppo.
2. ARPAS indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione:
 - Giorgio Sanna, Direttore del Servizio Sistema informativo e informatico della Direzione Generale.
3. I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e sviluppo generale dei diversi progetti e delle attività relative alla Convenzione: sarà inoltre loro compito monitorare regolarmente il lavoro di ricerca oggetto della Convenzione. Le Parti potranno individuare altri referenti, responsabili dei successivi accordi, che parteciperanno alle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, con l'obiettivo di coordinare, gestire, monitorare e sviluppare progetti e attività

specificamente individuate.

Articolo 5 - Accordo per la proprietà e l'utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi, in via esemplificativa, il *know-how*, i segreti industriali e le licenze d'uso), di cui ciascuna Parte era titolare precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, ancorché le relative informazioni siano messe a disposizione dell'altra Parte per il perseguimento delle finalità della Convenzione stessa.
2. Ciascuna delle Parti potrà rifiutare l'accesso al proprio background qualora questo non sia essenziale ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
3. Il regime e l'utilizzazione degli elaborati e dei documenti derivanti dalle attività svolte in attuazione della presente Convenzione saranno concordati di volta in volta tra le Parti.
4. I diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai Risultati che ciascuna delle Parti realizzerà in esecuzione dei Progetti acquisiti in seguito alle attività di cui alla presente Convenzione resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicati e sfruttati economicamente, anche in settori diversi da quello della Convenzione.
5. I diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai Risultati sviluppati in comune tra le Parti in esecuzione dei Progetti acquisiti in seguito alle attività di cui alla presente Convenzione saranno di proprietà congiunta secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo tra le stesse contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Le eventuali pubblicazioni riguardanti i Risultati sviluppati in comune saranno concordate e, inoltre, subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei Risultati stessi, ove brevettabili.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Resta inteso che l'esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento dello stesso, che resteranno regolati dai relativi

atti.

Articolo 8 - Riservatezza

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione.
2. Resta, altresì, inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell'altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria.
3. Resta comunque inteso che non debbano considerarsi riservati le informazioni e i dati:
 - che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento degli impegni di riservatezza di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'assolvimento dei mandati istituzionali ed ai conseguenti obblighi di legge cui le Parti siano soggette;
 - di cui la Parte a cui le informazioni siano state rivelate possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione;
 - che siano state ricevute da un terzo in maniera lecita.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della Parte che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 196/2003, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.

Articolo 10 - Obbligo di osservanza dei codici etici e di comportamento

1. ARPAS, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ovvero di applicare clausole penali eventualmente

prestabilite.

3. CRS4, dichiarando di conoscere e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARPAS, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i. pubblicato sul sito internet www.sardegnaambiente.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tale documento.
4. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARPAS, nei casi più gravi di inosservanza, darà la facoltà ad ARPAS di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto o di applicare penalità economiche, se previste negli specifici accordi.

Articolo 11 - Disposizioni Finali

1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente al presente accordo, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari.

Pula,

CRS4
Luigi Filippini

ARPAS
Alessandro Sanna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale
Ufficio Comunicazione

REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determinazione del Direttore Generale n. 48 del 31 maggio 2016

Si certifica che la Determinazione 48/2016 DG trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line ARPAS per quindici giorni consecutivi da mercoledì 1 giugno 2016 a giovedì 16 giugno 2016.

Si certifica che l'Atto è conforme all'originale custodito negli Archivi dell'Agenzia.

Il Responsabile

f.to Carmine Sau